REGOLAMENTO

PER LA DEPUTAZIONE

DE' PUBBLICI SPETTACOLI

IN

FERMO

1. La Deputazione de' pubblici Spettacoli sarà composta di due individui scelti dal Consiglio Comunale sotto la dipendenza peraltro del Capo della Magistratura a termini dell'Art. 186 del Moto proprio del 21 Dicembre 1827.

2. Ogni Deputato starà in esercizio quattro anni da incominciare col primo Agosto 1842 ed al fine di ciascun biennio se ne rinnoverà uno. Nella prima volta deciderà la sorte, quindi uscirà il più anziano d'ufficio.

3. Incomberà ad Essa di sorvegliare l' andamento, ed il buon ordine, l' esattezza, e la disciplina di qualunque Spettacolo, e di quanto è ad esso relativo.

4. Si hanno per pubblici Spettacoli qualunque trattenimento, o rappresentazione ne' Teatri, o locali pubblici.

5. Nel Teatro le funzioni della Deputazione incominciano dalla prima prova, per cui ogni Impresario dovrà renderla avvertita del giorno, luogo, ed ora fissata.

6. Incombe alla Deputazione di giudicare, e definire le pretese, che sogliono mettere in campo gli Attori per diritti, e convenienze Teatrali.

7. Incombe similmente di dar gli ordini opportuni perchè ogni individuo, che compone l'Orchestra sia pronto, ed immancabile a quelle ore, che gli verranno indicate per le prove, e così pure di vegliare, che tutti i Filarmonici siano subordinati al loro Capo di Orchestra tanto per la unione, ed intelligenza dell' esecuzione quanto per le repliche, che il Maestro, il principale Attore, o il Compositore credessero di esiggere.

8. Dovrà la Deputazione verificare, se il Vestiario sia di quella ricchezza, qualità ecc. che è stato promesso, ed assicurato nel Contratto, del quale ne avrà ricevuto in precedenza comunicazione dalla Direzione Teatrale: rileverà ancora se il detto Vestiario sia analogo, e coerente all' Opera, a' costumi, e carattere di quell' azione, che viene rappresentata, e riguarderà specialmente la decenza in punto morale, onde evitare, che si faccia urto alla modestia, ed al rispetto verso il pubblico.

9. Riconoscerà la solidità di tutta quella parte di machinismo, che formano praticabili, ponti mobili, carri, barche, diroccati, ascensioni, per assicurarsi d' ogni disgrazia, che potesse avvenire per colposa negligenza del Machinista, e così pure avrà attenzione, che l' uso del fuoco d'artificio, ed altro simile, che deve permettersi con molta circospezione, non produca qualche sinistro accidente.

10. Sorveglierà alla Stampa dei Libretti dell' Opera, Cartelloni, Avvisi, e quant' altro può cadere sotto questa categoria premessa la verifica delle necessarie autorizzazioni. Ogni Impresario, o Capo Comico sarà in obbligo di riportare preventivamente l' approvazione d' ogni stampa, o Commedia, dalla Superiorità competente, siccome dovrà pure fare per ogni Avviso da

esporsi nell' interno del Locale del Teatro, sia di annuncio di recita, o riposo, sia d' indisposizione di Attori, sia per escludere un qualche pezzo nell' Opera.

11. Sorveglierà tutti gl' Inservienti del Teatro perchè ciascuno adempia ai proprj doveri ne' modi, e tempo che è stato loro prescritto dall' Impresario, e dove avvenga qualche mancanza potrà punirli nel modo, che viene detto all'Art. 13 terminato lo Spettacolo, ovvero immediatamente qualora per mancanza della loro opera non venga ad essere diminuito il servizio del Teatro.

12. Tutto quello si riferisce al buon ordine del Palco Scenico, ed al regolare servizio dell' Orchestra viene devoluto alla Deputazione. Invigilerà la medesima con diligenza perchè niuno degli addetti allo Spettacolo esca dal Palco Scenico, e sarà pure attentissima perchè non entri alcuno estraneo allo Spettacolo, eccettuato qualche caso di urgenza da giustificarsi alla Deputazione: Sorveglierà perchè gli Attori, ed Inservienti siano pronti al momento prescritto: perchè l' Illuminazione sia sempre completa nel Palco Scenico, Orchestra, nel Lampadaro, e nelle Corsie, tanto per il numero delle fiamme che per la qualità delle materie ardenti, e perchè finalmente non sia fraposto un soverchio indugio fra un atto, e l' altro.

13. Spetterà finalmente alla medesima di vegliare perchè sia mantenuta la quiete, e la possibile buona intelligenza fra tutti gli Attori, ed ogni mancanza, che turbasse l'ordine su questo rapporto dovrà essere da Essa represso. In caso di bisogno, e qualora occorresse una misura di rigore potrà condannare ad una multa pecuniaria, od ordinare l' arresto personale, richiedendone la Forza alla Polizia. In questi casi dovrà la Deputazione farne rapporto a Monsignor Delegato, e la persona arrestata dipenderà dai suoi ordini.

14. Qualora avvenisse il caso di dovere dubitare della solvibilità dell' Impresario, o Capo Comico, e che vi fossero reclami per parte degli Attori, od altri Impiegati nell'azione Teatrale per la difficoltà di esiggere i loro crediti, potranno i Deputati sottomettere l'Impresa ad un' Amministrazione diretta da alcuno di Essi, e tutto il prodotto sarà pagato in estinzione dei debiti inerenti all' Impresa, avuto riguardo, e proporzione alle rispettive somme dovute ai Creditori dell' Impresa stessa per titoli del Teatro.

15. È devoluto ai Deputati di dare ordini severi al Custode ed altri Inservienti del Teatro per tutto quello che concerne la visita dopo lo Spettacolo per tutto il Locale, onde garantirlo dal pericolo d'incendio.

16. Per adempiere le suddette incombenze saranno obbligati i Deputati di disporre, che uno almeno di loro si trovi per turno al Teatro mezz' ora prima, che cominci le prove, e lo Spettacolo e che vi rimanga fin dopo la fine di esso.

17. In occasione di Veglioni, o Balli in Maschera, la direzione della Sala spetterà ai Deputati, li quali veglieranno all'ordine, ed alla decenza delle Maschere, non permettendo l'ingresso a quelle, che mal convenissero alla proprietà della Festa.

18. Non potranno introdursi in Teatro in tempo di prove, nè sul Palco Scenico, ed annessi Camerini in tempo di azione, persone estranee allo spettacolo; sono eccettuati soltanto i Membri della Direzione, gl' Impiegati di Polizia, e l'Ufficiale d'Ispezione.

19. Sono proibiti nel Palco Scenico gli urli, fischi, lo strepito, ed in generale qualunque schiamazzo, e verranno repressi coll' arresto personale immediato, e con quelle maggiori misure di rigore, che il fatto richiedesse.

20. Dopo che il Cartellone dello Spettacolo è stato esposto al Pubblico fino al mezzo giorno, non è più permesso di ritirarlo, nè di cambiare la rappresentazione: nel caso, che qualche legittimo impedimento obbligasse o di sospender la rappresentazione, o parte di essa, dovrà per tempo annunciarsi al Pubblico, e qualora in altro modo non fosse fattibile si dovrà esporre l'avviso all'ingresso del Teatro, o dichiararsi da uno degli Attori sul Palco Scenico se l'impedimento fosse istantaneo.

Ogni sera nell'Atrio del Teatro verrà esposto il nome del Deputato d'ispezione per norma di chi dovesse ad esso rivolgersi.

FELICE MATTEUCCI GONF. PRESID.

NICCOLA SAVINI DEP. PER I CONDOMINI
FRANCESCO CORDELLA DEPUTATO ECONOMICO
NICCOLA RIPANI DEPUTATO DAL CONSIGLIO
NANNERINI FRANCESCO DEPUTATO ECONOMICO

N. 2615.
Fermo li 31. Luglio 1842.
Si approva
Il Delegato Apostolico
D. CONSOLINI

FERMO - TIP. DEI FRATELLI PACCASASSI